

Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici

(OPIE)

Avamprogetto del 22 ottobre 2008

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 febbraio 2000¹ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 1a

Sezione 1a: Procedura del piano settoriale (nuovo)

Art. 1a

¹ Le linee ad alta tensione con una tensione nominale di 220 kV e superiore (50 Hz) possono essere approvate soltanto se in precedenza sono state stabilite in un piano settoriale all'interno di un corridoio della linea.

² Le nuove linee possono essere approvate senza previa procedura del piano settoriale se:

- a. la loro lunghezza non supera i 2 chilometri;
- b. le zone protette in virtù del diritto federale e cantonale sono rispettate; e
- c. i requisiti definiti nell'ordinanza del 23 dicembre 1999² sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) possono essere soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale.

³ La sostituzione, la modifica e l'ampliamento delle linee esistenti possono essere approvati senza previa procedura del piano settoriale se:

- a. sono state esaurite le possibilità di raggruppamento delle linee esistenti con altre linee;
- b. i pali esistenti vengono spostati di non oltre 50 metri lateralmente all'asse della linea e innalzati di non oltre 10 metri;
- c. i conflitti di utilizzazione all'interno di un corridoio della linea esistente possono essere risolti;

RS

¹ RS **734.25**

² RS **814.710**

2005-.....

- d. i conflitti concernenti zone protette in virtù del diritto federale e cantonale possono essere appianati mediante provvedimenti di sostituzione; e
- e. i requisiti definiti nell'ORNI possono venire soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale.

⁴ Previa consultazione con i servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni interessati competenti in materia, l'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale) decide se è necessario svolgere una procedura del piano settoriale.

Art. 2 cpv. 1 lett. g (nuova)

¹ I documenti da presentare all'Ispettorato per l'approvazione devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare il piano, in particolare indicazioni su:

- g. l'esito degli accertamenti in base ai quali stabilire se deve essere svolta o meno una procedura del piano settoriale ed eventualmente l'esito di quest'ultima.

Art. 5 cpv. 3 (nuovo)

³ L'Ispettorato può decidere di non condurre le trattative concernenti le opposizioni, nel caso in cui un'intesa tra le parti si prospetti irraggiungibile.

Art. 6 Procedura seguita dall'Ufficio in caso di mancata intesa fra le parti

¹ Se entro sei mesi dal ricevimento delle opposizioni e dei pareri dei Cantoni e delle autorità federali interessate non è stato possibile trovare un'intesa con tutti gli opposenti e le autorità federali, l'Ispettorato invia i documenti, accompagnati da un rapporto sullo stato della procedura, all'Ufficio federale per decisione.

² In casi eccezionali, l'Ufficio federale può prolungare congruamente il termine.

³ Esso sottopone il rapporto dell'Ispettorato agli opposenti e agli Uffici federali con i quali non è stato possibile trovare un'intesa perché si pronuncino in merito.

⁴ L'Ufficio federale può assumere prove ulteriori, ordinare ispezioni e condurre trattative concernenti le opposizioni.

Art. 6a Procedura seguita dall'Ufficio federale in caso di rinuncia a trattative concernenti le opposizioni

¹ Se decide di non condurre trattative concernenti le opposizioni, l'Ispettorato invia all'Ufficio federale i documenti accompagnati da un rapporto sullo stato della procedura.

² L'Ufficio federale conduce quindi una trattativa concernente le opposizioni.

³ Esso può assumere ulteriori prove e ordinare ispezioni.

II

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 28 giugno 2000³ sulla pianificazione del territorio*Art. 19 cpv. 1*

¹ Il servizio federale competente sottopone il progetto di concezione o di piano settoriale ai Cantoni interessati. In relazione ad aspetti territoriali concreti, il servizio federale comunica inoltre ai Cantoni come devono essere pubblicate l'informazione e le possibilità di partecipazione della popolazione nei fogli ufficiali.

Art. 21 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Il Dipartimento competente può adottare gli adattamenti ai piani settoriali in vigore se tali adattamenti non sono né fonte di nuovi conflitti né comprendono, per altre ragioni, decisioni importanti.

2. Ordinanza del 30 marzo 1994⁴ sulle linee elettriche*Art. 11a Protezione dalle radiazioni non ionizzanti per le linee esistenti
(nuovo)*

Prima di rilasciare un permesso di costruzione o approvare modifiche all'utilizzazione di fondi, l'autorità comunale o cantonale competente deve consultare il gestore di una linea ad alta tensione nel caso in cui:

- a. l'utilizzazione autorizzata di superfici in zone edificabili esistenti venga estesa o modificata in modo tale da rendere possibili nuovi luoghi a utilizzazione sensibile (art. 3 cpv. 3 lett. a e b ORNI) nel perimetro di una linea ad alta tensione, nel quale è raggiunto o superato il valore limite dell'impianto (allegato 1 n. 14 ORNI) nello stato di esercizio determinante (allegato 1 n. 13 ORNI);
- b. vengano costruiti o modificati edifici in modo tale da creare nuovi luoghi a utilizzazione sensibile (art. 3 cpv. 3 lett. a e b ORNI) nel perimetro di una linea ad alta tensione, nel quale è raggiunto o superato il valore limite dell'impianto (allegato 1 n. 14 ORNI) nello stato di esercizio determinante (allegato 1 n. 13 ORNI).

³ RS 700.1

⁴ RS 734.31

3. Ordinanza del 2 febbraio 2000⁵ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti, compresi quelli a corrente forte e a corrente debole, che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari). Alle linee ad alta tensione con una tensione nominale di 132 kV e superiore (16,7 Hz) si applica inoltre l'art. 1a dell'ordinanza del 2 febbraio 2000⁶ sulla procedura d'approvazione dei piani d'impianti elettrici.

III

La presente modifica entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ RS 742.142.1

⁶ RS 734.25